

STATUTO

NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLALBA CL CONTRADA SAN
NICOLA S.N.

Numero REA: CL - 121572

Codice fiscale: 02132450855

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-01-2024 - Statuto completo	2
--	---



Allegato "A" all'atto del 5 gennaio 2024

N.28144 Repertorio
N.13427 Raccolta

S T A T U T O

"NEW LIFE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita, con sede in Villalba, la società cooperativa sociale denominata "NEW LIFE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", a scopo plurimo, avente ad oggetto entrambe le attività previste dall'art. 1 della Legge n. 381/1991.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 3 - Norme Applicabili

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142, di riforma del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa è di ispirazione cristiana ed ha come missione il benessere psico-fisico e spirituale di adulti, minori e famiglie, si fonda sui valori e sui principi della giustizia sociale, della solidarietà, della fraternità umana, della mutualità, della solidarietà, della centralità della persona, della pace, del rispetto dell'ambiente, della pari opportunità fra uomini e donne, della pari dignità sociale dei cittadini, nonché del superamento di tutte le forme di disagio sociale ed economico.

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso:

a) la gestione di servizi socio educativi, socio assistenzia-

	li, socio riabilitativi e socio sanitari;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art.4 della legge 381/91, come meglio identificate in seguito. La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. Al fine di ottenere un'efficace raggiungimento delle finalità previste dall'art.1 della legge 381/91, la cooperativa, intende esercitare l'attività di cui ai punti a) e b), di detto articolo, operando, in modo coordinato, nelle aree d'intervento e tipologie di svantaggio ovvero l'attività di gestione dei servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari e connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati. La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le possibili migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, ovvero avvalendosi delle prestazioni lavorative e professionali di terzi non soci. A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente e la gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies delle Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del cooperativismo italiano e potrà aderire ad associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni regionali nonché ad altri organismi economici o sindacali che propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.	

Art. 5 - Oggetto

La cooperativa ha come oggetto tutte le attività idonee al conseguimento dello scopo sociale di cui all'art.4 indicate come di seguito.

A) Per quanto riguarda le attività di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della legge 381/91, ha per oggetto a titolo esemplificativo:

1) istituzione, promozione, organizzazione e gestione, in proprio e non, di servizi sanitari e/o sociali rivolti a malati, malati terminali, handicappati fisici e/o psichici, anziani, minori, adolescenti, adulti, ragazze madri, detenuti nella fase post-detentiva e loro famiglie, tossicodipendenti ed a tutte le persone bisognevoli di cure;

2) istituzione, promozione, organizzazione, gestione, in proprio e/o in affidamento da parte di enti pubblici e/o di privati, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, quali: residenze sanitarie assistite (RSA), comunità terapeutiche assistite (CTA), case di cura, hospice, comunità alloggio, beauty farm, beauty clinic, health center, centri geriatrici, case di riposo, comunità terapeutiche assistite e/o protette, case famiglia, centri residenziali e semi-residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, case-albergo, centri diurni, consultori;

3) assistenza sanitaria e/o sociale, cure specialistiche e/o riabilitative, assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata (ADI), cure palliative, sostegno psicologico e sociale;

4) avviare attività sanitarie ed assistenziali consistenti in cure specialistiche, preventive, riabilitative, diagnostiche e sociali nonché in servizi infermieristici, alberghieri, manutentivi e di refezione;

5) servizi di trasporto e di mensa, gestiti direttamente, con proprie risorse e/o con beni c/o mezzi affidati alla medesima da enti pubblici e/o privati;

6) organizzazione e gestione di équipe socio - medico - psicopedagogiche e di medicina scolastica;

7) assistenza igienico-personale, sanitaria, sociale ed il trasporto di handicappati inseriti nelle scuole e/o in altro ente a struttura, pubblica o privata;

8) avviare e/o gestire direttamente o per conto di enti pubblici o di privati, asili nido, scuole materne, scuole parentali, attività parascolastiche, ludoteche, centri permanenti ed estivi di recupero scolastico, colonie estive nonché servizi ausiliari di collocamento; prestare assistenza ed orientamento ai minori garantendone la cura e la salvaguardia, gli aspetti educativi e pedagogici;

9) avviare e/o gestire, direttamente o per conto di enti pubblici e/o di privati, attività e/o realizzare progetti che permettano l'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate quali persone con handicap fisici e/o psichici,

	di tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, di detenuti nella fase post-penitenziaria, di persone a rischio di devianza, di persone assistite economicamente con sussidi;
	10) interventi rivolti a tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti per favorirne il reinserimento in famiglia, nel mondo del lavoro, nella scuola, nella realtà sociale (attraverso il sostegno psicologico del soggetto e dei suoi familiari nell'attuazione di piani psico-terapeutici individualizzati) nonché la prevenzione ed il troncamento di ogni stato di disadattamento e/o dipendenza;
	11) la progettazione e/o avvio, per conto di enti pubblici e/o di privati, di interventi atti a prevenire la delinquenza, il disadattamento e gli stati di malessere sociale, nonché di attività socializzanti e di risocializzazione e di ricerca sui fenomeni di disagio e dipendenza, sportelli informagiovani, osservatori sociali;
	12) avviare e/o gestire, per conto di enti pubblici e/o di privati, stabilimenti balneari, termali, di cure idroponiche, crenoterapiche e fisiche di ogni specie;
	13) l'utilizzazione di ogni strumento per la diffusione e la promozione in genere della cultura, con particolare riferimento a quella sanitaria, assistenziale e sociale (conferenze, mostre, seminari, convegni, corsi di orientamento e formazione, attività di sperimentazione e di ricerca);
	14) editoria, studi e ricerche nel settore sanitario, socio-sanitario, assistenziale e sociale attraverso censimenti, creazione di banche dati, archivi informatici;
	15) promozione, organizzazione e/o gestione di spettacoli, attività educative, sportive e ludiche, di aggregazione, di turismo sociale nonché di soggiorni climatici e termali, vacanze integrate e animazione socio-culturale, di ogni attività rivolta alla prevenzione ed al superamento di qualsiasi forma di devianza e di emarginazione;
	16) avviare e/o gestire, per conto di enti pubblici e/o di privati, corsi di educazione o rieducazione motoria, psicomotoria, linguistica, espressiva, nonché attività psicofisica di recupero per persone normodotate e/o con handicap fisici o psichici;
	17) gestione di uffici di servizi sanitari e/o sociali e di segretariato sociale;
	18) avviare e/o gestire, per conto proprio e/o per conto di enti pubblici e/o privati, sportelli di mediazione familiare e consulenza di coppia, ascolto di genitorialità, sportello di informazione contro abuso e violenza rivolta ad handicappati fisici e/o psichici, anziani, minori, adolescenti, adulti e donne in generale e comunque a tutte le persone bisognevoli di cure;
	19) avviare e/o gestire per conto di enti pubblici e/o di privati le più moderne apparecchiature per fornire a tutti i soggetti citati alla lettera a) il telesoccorso, la teleassi-

stenza e la telemedicina;

20) avviare e/o gestire, direttamente e/o per conto di enti pubblici e/o di privati, centrali operative di assistenza, "call center", centri unici di prenotazione (CUP);

21) avviare e/o gestire, direttamente e/o per conto di enti pubblici e/o di privati, corsi di formazione ed orientamento professionale di qualificazione professionale, di riqualificazione professionale e di aggiornamento, riferiti ai settori di attività individuati nel presente articolo;

22) avviare e/o gestire direttamente e/o per conto di enti pubblici e/o di privati, servizi di consulenza e progettazione riferiti ai settori di attività individuati nel presente articolo; offrire accesso ai servizi a tutti i bambini, i minori, i giovani, le famiglie, le persone con disabilità, gli anziani, attraverso apposite convenzioni con gli Enti competenti senza che influiscano reddito delle famiglie, condizioni individuali e famigliari;

23) offrire servizi sociali, socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, socio sanitari a persone anziane, a persone con disabilità, adulti, giovani, minori, siano essi autosufficienti o meno, soli o inseriti in gruppo famigliari o strutture residenziali o semiresidenziali; la cooperativa a titolo esemplificativo potrà gestire attività e servizi di assistenza a domicilio o in centri appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici, privati, Enti Ecclesiastici e Religiosi strutture di accoglienza varie, servizi e centri di riabilitazione, centri diurni, centri residenziali, centri clinici riabilitativi e terapeutici, attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali in cui si opera, al fine di rendere la comunità più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, nonché gestire strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi forma e tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

24) progettare, promuovere e gestire interventi di educativa territoriale, unità educative di strada, centri educativi estivi, interventi educativi multiculturali o multietnici, interventi di mediazione culturale, assistenze educative domiciliari o scolastiche, sostegno scolastico, centri aggregativi per minori o adolescenti, gruppi educativi territoriali, oratori, centri giovani, centri sociali;

25) progettare, promuovere e gestire gruppi appartamento, comunità famigliari, strutture abitative, case famiglia, case di emergenza, case di pronta accoglienza, centri residenziali, centri diurni, centri socio educativi, centri socio culturali, di ogni tipo e forma per minori, adulti, persone con disabilità fisica, psichica e/o psichiatrica, in strutture sia proprie che di terzi;

26) progettare, promuovere e gestire o collaborare a proget-

	ti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, socio educativo, socio assistenziale, socio sanitario;	
	27) progettare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento per educatori, operatori sociali e scolastici, seminari, giornate di studio, corsi, corsi di formazione, scuole per operatori;	
	28) progettare, promuovere e gestire interventi di prevenzione primaria, secondaria, di riduzione del danno e interventi di prevenzione del disagio e della devianza in genere;	
	29) progettare, promuovere e gestire iniziative educative di assistenza all'infanzia quali ad esempio: asili nido, nido d'infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi, spazi bambini, centri per bambini e genitori, scuole materne, scuole dell'infanzia, centri gioco, ludoteche, baby room, laboratori ludici, asili aziendali;	
	30) progettare, promuovere, gestire e collaborare con centri per la famiglia, servizi di mediazione familiare, di sostegno alla genitorialità, gruppi di auto mutuo aiuto;	
	31) progettare, promuovere e gestire case di vacanza, ostelli, campeggi con indirizzo preferenziale per minori, giovani, persone con disabilità ed anziani;	
	32) produrre e diffondere pubblicazioni scritte, audiovisive, multimediali, video, a carattere educativo, sociale, assistenziale, riabilitativo, sanitario, ambientale, etc.;	
	33) realizzare e gestire attività inerenti la comunicazione quali portali Internet aventi tematiche di natura sociale, educativa, assistenziale, sanitaria, ambientale;	
	34) progettare, realizzare e gestire attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola);	
	35) promuovere e gestire vacanze sociali, momenti aggregativi, iniziative di turismo sociale, escursionistico e ambientale, di turismo alternativo in genere per minori, giovani, adulti, persone con disabilità e anziani;	
	36) collaborare con le amministrazioni locali e/o con consorzi fra esse per migliorare l'assistenza ai cittadini;	
	37) progettare, promuovere e gestire centri socioccupazionali, botteghe culturali e artigiane, botteghe solidali, centri per la somministrazione di alimenti, bevande, abiti e beni necessari per soggetti e famiglie che versano in situazioni di disagio;	
	38) progettare, promuovere e gestire iniziative di educazione ambientale nel territorio, corsi di educazione ambientale, manuale, espressiva, musicale, sanitaria, stradale, interventi di animazione sociale sul territorio;	
	39) progettare, promuovere e gestire centri visite di aree naturali e protette, musei, centri di educazione ambientale;	

40) progettare, promuovere e gestire attività di consulenza psico-educativa, sostegno psicologico, psicoterapia e supervisione;
41) progettare, promuovere e gestire attività finalizzate alla promozione della legalità ed a contrastare le varie forme di povertà educativa.
B) Per quanto riguarda le attività di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, la cooperativa ha per oggetto qualsiasi attività diversa da quelle indicate al Sub A) ed a titolo esemplificativo:
1) attività di supporto e servizi a favore degli Enti Pubblici e privati, territoriali e non e di società pubbliche e private;
2) la rilevazione della lettura del consumo, la sostituzione e la verifica dei contatori delle acque potabili e la relativa fatturazione, distribuzione e/o notifica di avvisi di pagamento di canoni emessi da amministrazioni comunali, provinciali, consorzi e pubbliche in genere;
3) prestazioni di servizi di pulizia di locali pubblici e privati;
4) prestazioni di servizi di giardinaggio sia per enti pubblici che a favore di privati;
5) la raccolta e differenziazione e riciclo di rifiuti per esempio: plastica, vetro, alluminio, materiali ferrosi, carta carbone, etc, anche per conto di enti pubblici in genere;
6) l'affidamento di impianti sportivi e giardini pubblici in custodia e relativa sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria;
7) affidamento in appalto di prestazioni servizi di pulizia arenili;
8) affidamento in appalto della raccolta ordinaria e straordinaria di rifiuti solidi urbani ed extraurbani anche differenziata;
9) l'affidamento in appalto di servizi di pulizia, scerbatura, potatura di alberi di strade comunali, provinciali, statali etc.;
10) la stipula di appalti per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di edifici pubblici e privati, edilizia residenziale pubblica, arredo urbano, come per esempio: lavori di muratura, idraulici, elettrici, tinteggiatura, falegnameria, vetreria, etc.;
11) la stipula di appalti per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di pali elettrici e relativa sostituzione di loro parti e di impianti di pubblica illuminazione;
12) affidamento in appalto di servizi inerenti la gestione di zone boschive ed in via di rimboschimento del demanio pubblico;
13) la prestazione di tutti i servizi inerenti la gestione

dei cimiteri, quali in via esemplificativa: inumazioni, esumazioni ordinarie e straordinarie, tumulazioni; estumulazioni ordinarie e straordinarie; traslazione di feretri; traslazione di fenomeni cadaverici; servizi di custodia;

14) servizi di autotrasporto, autoparco, autisti scuolabus, accompagnatore scuolabus, autista pullman per gite, autista autobus e minibus, autista autobotti acqua;

15) gestione di parcheggi auto, pubblici e privati, parcheggi strisce blu;

16) gestione e/o custodia di musei, parchi, ville, castelli, chiese e immobili in genere di proprietà di enti pubblici e privati, zone archeologiche etc, garantendo l'apertura e la chiusura tutti i giorni, compresi i festivi, l'assistenza ai visitatori-turisti;

17) creare e/o gestire impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport, e centri didattico sportivi finalizzati all'armonico sviluppo psico - fisico degli utenti;

18) realizzare, gestire e/o mantenere piscine, campi di calcio, calcetto, pallacanestro, pallamano, tennis, pallavolo, palestre per l'atletica leggera, ippodromi ed ogni altro impianto inerente l'attività sportiva, agonistica ed amatoriale;

19) svolgere servizi contabili, amministrativi, tecnici ed ausiliari presso enti pubblici, quali comuni, province, scuole, consorzi e/o privati;

20) svolgere servizi aeroportuali e portuali;

21) svolgere l'attività di gestione e custodia di: posteggi, negozi spazi pubblici, facchinaggio in genere, assistenza amministrativa, assistenza ai passeggeri e loro trasporto con pullman;

22) la realizzazione, installazione, gestione, direttamente o con l'ausilio di soggetti specializzati di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;

23) la produzione, l'acquisto o l'importazione e la successiva fornitura, distribuzione, vendita, esportazione di energia elettrica e termica generata da fonti rinnovabili o assimilate o convenzionali;

24) rappresentazioni di concerti, di opere liriche o di balletti e di altre produzioni artistiche: attività di gruppi, circhi o di compagnie, di orchestre o di complessi musicali, attività di artisti individuali quali ballerini, musicisti, cantanti, disc jockey, conferenzieri o oratori, modelle, controfigure

25) attività nel campo della regia;

26) attività di tipo artistico che ha lo scopo di catturare gli interessi culturali e intrattenere il pubblico. Comprende la gestione di strutture, l'erogazione di servizi connessi, nonché la produzione, promozione e partecipazione a spettacoli dal vivo, eventi o esibizioni destinati al pubblico;

fornitura di competenze artistiche, creative o tecniche per

produzioni artistiche o spettacoli dal vivo;

27) attività di supporto alle rappresentazioni artistiche quali la produzione e l'organizzazione di spettacoli teatrali dal vivo, di concerti, di rappresentazioni di opere liriche o di balletti e di altre produzioni teatrali: produttori, scenografi e sceno-tecnici, macchinisti teatrali, ingegneri delle luci eccetera - attività di produttori o impresari di eventi artistici dal vivo, con o senza strutture - servizi ausiliari del settore dello spettacolo, non classificati altrove, inclusi l'allestimento di scenari e fondali, impianti di illuminazione e del suono - organizzazione di sfilate di moda;

28) attività di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti, aerografista, attività di scrittori individuali, che trattano qualsiasi argomento, inclusi gli scrittori di romanzi, di saggi, stesura di manuali tecnici, consulenza per l'allestimento di mostre di opere d'arte;

29) gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci "lavoratori" tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Tutti i soggetti definiti dall'art. 4 della legge n. 381/91 come soggetti "svantaggiati" devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. Oltre ai soci "lavoratori", possono essere ammessi soci "sovventori". Possono essere altresì ammessi soci "volontari" che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi della Legge n. 381/91, art. 2.

I soci volontari non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/91, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Il socio lavoratore che intenda intraprendere attività lavorativa alle dipendenze o in favore di terzi, anche con forme

di collaborazione o consulenza esterna, ha il tassativo ob-

bligo di darne preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa specificando il tipo di posizione che intende assumere nei confronti del terzo, il tipo di attività da svolgere ed i termini temporali dell'insorgendo rapporto.

Il Consiglio, nel termine di giorni quindici dalla ricezione di detta richiesta, tenuto conto della natura dell'attività e del prevalente interesse sociale, potrà autorizzare il socio lavoratore allo svolgimento di detta attività in concomitanza con il rapporto associativo. In caso di mancata autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine di cui al comma precedente, l'autorizzazione in questione deve intendersi negata. In caso di mancata comunicazione da parte del socio o di denegato consenso - espresso o tacito - del Consiglio di Amministrazione, il socio non potrà in nessun caso intraprendere l'attività in questione, pena l'esclusione dello stesso dalla compagine sociale della Cooperativa.

Non potranno essere soci lavoratori, altresì, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

Art. 7 - Soci ordinari

Sono denominati soci lavoratori "ordinari" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il socio, in particolare, partecipa al raggiungimento degli scopi sociali fornendo il proprio lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge. Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, viene definita la tipologia dei rapporti che si intendono attuare.

Nel regolamento interno, inoltre, viene determinato il trattamento economico spettante sia ai soci aventi rapporto di lavoro subordinato sia ai soci con rapporto di lavoro autonomo.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

I soci lavoratori "ordinari", con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabiliscono un ulteriore rapporto di lavoro, disciplinato da apposito regolamento interno.

Art. 8 - Soci speciali

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria "speciale" in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci "speciali" coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci "speciali" coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio "speciale";
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. la quota che il socio "speciale" deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

A norma dell'art. 2527 codice civile i soci ammessi alla categoria "speciale" non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori "ordinari".

Ai soci "speciali" può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci "speciali" non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria "speciale" ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci operatori ordinari. Il socio appartenente alla categoria "speciale" non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. I soci "speciali" non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile. I soci "speciali" possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci "speciali" possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-

to, il socio "speciale" è ammesso a godere i diritti che

spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio "speciale" secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.

Art. 9 - Ammissione nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'ammontare della partecipazione che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo al riguardo stabilito dall'Assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'articolo 8 del presente statuto.

In ogni caso, l'organo amministrativo dovrà valutare che l'eventuale ammissione di nuovi soci sia coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci già facenti parte della compagine societaria e compatibile con le strategie imprenditoriali della cooperativa medesima.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Am-

ministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti ed obblighi dei soci

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Le quote sottoscritte potranno essere versate, nel rispetto dei limiti di legge, nei modi e nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

I "soci lavoratori" sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- 3) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo Amministrativo;
- 4) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 5) a contribuire all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità.

Salvo assenso formalizzato per iscritto dall'organo amministrativo, è fatto divieto ai soci di far parte, come di svolgere attività lavorativa a favore, di altre cooperative, società od altri terzi che perseguano attività affini o comunque concorrenti con la cooperativa. A tal fine dovrà pervenire all'organo amministrativo apposita richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, al quale lo stesso darà risposta, con medesimo mezzo, entro sessanta giorni dal ricevimento.

La Società può ricevere finanziamenti o anticipazioni da parte dei Soci, purché in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi in materia. Nel caso in cui si verificano anticipazioni o finanziamenti da parte dei Soci tali anticipazioni o finanziamenti potranno essere effettuati indipendentemente dal rispetto del criterio di proporzionalità delle quote rispetto al capitale sociale e senza che sia necessaria apposita delibera assembleare. Tali anticipazioni o finanziamenti saranno considerati improduttivi di interessi qualunque sia il tempo effettivo di impiego degli stessi da parte

della Società. Soltanto l'Assemblea dei Soci, con specifica deliberazione, può eventualmente riconoscere o determinare l'entità e le modalità di corresponsione di interessi ai Soci anticipatori o finanziatori. Nel silenzio di una apposita deliberazione assembleare l'improduttività di interessi è assolutamente tassativa.

Art. 11 - Trasferimento delle quote

Il socio lavoratore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Art. 13 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

- 1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 14 punto 4, lett. a. 5

b. diverso da quello subordinato

- 1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o posta elettronica certificata alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso di recesso

so, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
 - 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
 - 4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato:
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa;
 2. per mutuo consenso;
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 - b. diverso da quello subordinato:
 1. per mutuo consenso;
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della Cooperativa;
 - 5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
 - 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 - 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
 - 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - 9) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
 - 10) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 - 11) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.
- Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'e-

esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il li-

mite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Art. 15 - Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti potranno proporre opposizione al Tribunale, entro sessanta giorni della ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentata delle somme ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma dell'articolo 24 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 17 - Decesso del socio

In caso di morte del "socio cooperatore" il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 18 - Prescrizione dei diritti

I "soci cooperatori" receduti od esclusi e gli eredi del "socio cooperatore" deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Gli ere-

di del "socio cooperatore" deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale.

Art. 19 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe; deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto tra socio e società cooperativa e, quindi, della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore associato", per la quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della cooperativa stessa.

Quindi, fermi restando i limiti di legge riferibili alla contribuzione assistenziale e previdenziale come anche all'assicurazione obbligatoria per infortuni, l'individuazione, anno per anno, delle risorse finanziarie necessarie ed a disposizione è da intendersi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo che potrà, dunque, anche divergere da quello previsto per i contratti collettivi di cui sopra in relazione alle effettive disponibilità finanziarie della cooperativa.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la

sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 20 - Titoli di debito e strumenti finanziari

Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 codice civile, la Cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle norme di attuazione e transitorie.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 codice civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea Speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo Rappresentante Comune si applica quanto previsto dall'articolo 2541 del codice civile, in quanto compatibile con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore e non superiore al massimo previsto dalla legge;
- b) dagli strumenti finanziari non partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV;
- c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 24;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- e) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione l'Organo Amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Art. 23 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente agli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. I ristorni - in via generale - debbono considerare quantità e qualità dell'apporto mutualistico.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento gratuito del valore delle quote sottoscritte e versate;
è fatto salvo comunque quanto disposto all'art. 8 comma 4° del presente statuto.

Art. 24 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, quale dividendo, nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) un'eventuale quota da ripartire come ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'art. 23 del presente statuto;

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge o per specifica disposizione del presente statuto, che il residuo degli utili di esercizio sia devoluto alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

Art. 25 - Organi sociali

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Assemblea Speciale dei possessori degli strumenti finanziari;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 26 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle seguenti materie, nonchè su ogni altra

materia che la legge ed il presente statuto riservano alla loro competenza:

1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti artt. 22 e 24 del presente statuto;

2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato;

3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per tale loro attività;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del Collegio Sindacale, elezione tra questi del Presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei Sindaci;

5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel successivo art. 35 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;

7) deliberazione sulle domande di ammissione del socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente statuto;

9) modificazioni dell'atto costitutivo: in tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del codice civile;

10) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

11) decisione di istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie, del trasferimento della sede in comune diverso rimanendo di competenza dell'organo amministrativo le stesse decisioni se relative allo stesso comune.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 27 - Diritto di voto

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammon-

tare della quota posseduta.

Art. 28 - Assemblea dei soci

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori ed i sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in Assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 22 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

Art. 29 - Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritti al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee

straordinarie.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 codice civile e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera con il voto favorevole del cinquantuno per cento dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Segretario o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

Art. 31 - Assemblea Speciale dei possessori di strumenti finanziari

All'Assemblea Speciale dei possessori dei titoli di cui all'articolo 17 ed al relativo Rappresentante Comune si applica quanto previsto dall'articolo 2541 del codice civile, in quanto compatibile con le disposizioni del presente statuto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 32 - Amministratori

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

La maggioranza degli amministratori sono scelti fra i soci.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'Assemblea dei soci, e sono rieleggibili senza limitazioni.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Spetta all'Assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per tale loro attività; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. Gli amministratori, in occasione della approvazione

del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 33 - Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone da tre a sette consiglieri, fra i quali sono eletti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore. Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o del consigliere presente più anziano in età. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o email o telegramma da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica ed in assenza di convocazione ufficiale se intervengono tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione.

L'intervento alla adunanze del Consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati ed a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la Cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal Collegio Sindacale o del Revisore.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e competenze a specifici amministratori delegati.

Art. 34 - Sostituzione degli amministratori

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il Consiglio provvede a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci, e gli amministratori così nominati

restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 35 - Rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il legale rappresentante della Cooperativa ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei suoi poteri rappresentativi ad un altro amministratore delegato, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

Art. 36 - Controllo legale dei conti e controllo contabile

I soci, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare un Collegio Sindacale o un Revisore.

In ogni caso, la nomina del Collegio Sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2543 codice civile; nei suddetti casi si applicano le norme sulla società per azioni ed il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

Art. 37 - Collegio Sindacale

Nomina - Composizione - Durata

Il Collegio Sindacale, qualora nominato, è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo e dal successivo art 38. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato costituito.

Art. 38 - Competenza e riunioni

	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. La riunione potrà svolgersi anche in videoconferenza. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. La denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci. TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE Art. 39 - Scioglimento e liquidazione La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'As-	
--	---	--

semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni

dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società. La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 40 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, devoluti nell'ordine:

- a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi.

Art. 41 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 21, 24 e 40, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

F.to Lombardo Calogero Antonio

F.to Sorce Antonina

F.to Maria Grazia Trabona

F.to Lombardo Francesca Antonella

F.to Lombardo Giorgia Marialaura

F.to Dott.SEBASTIANO LA CIURA Notaio

29 di 29